



Finanziato dall'Unione Europea
NextGeneration EU



Repertorio n. 39279

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

PNRR – CUC/ID 473- Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'interventi di riqualificazione del centro storico - "Piazza Marcolini" - PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP E33D18000380004 – CIG n. 9530554DF3 – Numero Gara 8835374.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitré (2023) questo giorno ventinove (29) del mese di marzo, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, [REDACTED],
[REDACTED], che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- dott. Gerardo Marcello Brindisi, [REDACTED]

████████████████████, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Institore della ditta SILCO S.R.L., con sede legale in Via Carl Marx n. 171/2 – 00137 Roma, C.F./P.I. n. 02011380769, come risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 458 del 17 novembre 2022 veniva approvato il progetto esecutivo per la “**Interventi di riqualificazione del centro storico - Piazza Marcolini**”, redatto dall’arch. Pamela Lisotta, per l’importo complessivo di € 600.000,00, come da seguente quadro economico:

<i>A) LAVORI</i>	
LAVORI A MISURA (compresi oneri sicurezza)	433.115,19
A detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo	10.048,34
a1) TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA	423.066,85
ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	10.048,34
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	9.273,11
a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	19.321,45
a3) LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	27.000,00
<u>TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO</u>	<u>469.388,30</u>
 <i>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fatturata cui il restauro dell'elemento scultoreo (fontana), lavori inerenti la preventiva modifica della viabilità impianto di telesorveglianza e altri acquisti o opere in economia	10.200,00
b2) Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico (già assegnati con D.G. 57 del 25.03.2021), GEORADAR, indagine apparati radicali	10.272,40
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00
b4) Imprevisti e arrotondamenti	900,47
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	0,00

b6)	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 n. 4 per revisione prezzi	3.000,00
b7)	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	50.300,00
b8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	0,00
b9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10)	Spese per pubblicità, pubblicazioni e, ove previsto, per opere artistiche	3.000,00
b11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
b12)	Altre somme a disposizione	0,00
b13)	IVA sui lavori 10% ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	46.938,83
	<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>130.611,70</u>
	TOTALE PROGETTO	600.000,00

- il progetto è stato validato ai termini dall' art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Mario Silvestrini, in data 9 novembre 2022;

- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);

- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 243 del 23 dicembre 2021 e ss.mm.ii. con i seguenti codici: CUP E33D18000380004 CUI: L00127440410201900036;

- il progetto di che trattasi, è stato finanziato in parte nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura : M2C4: Tutela del

territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni ed in particolare l'importo di € 500.000,00 per l'intervento di cui in oggetto è stato assegnato con il D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell'interno "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 25 agosto 2021" e l'importo di € 100.000,00 con fondi di bilancio dell'Ente;

- Direttore dei Lavori è l'arch. Pamela Lisotta, Funzionario tecnico del Comune di Fano;

- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 2646 del 22 novembre 2022, si è stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, per l'importo dei lavori a base di gara suddivisi come segue: importo dei lavori a misura a base di gara è di € 423.066,85 soggetto a ribasso (di cui € 99.541,05 per costo della manodopera), oltre a € 19.321,45 per oneri della sicurezza e lavori in economia € 27.000,00 non soggetti a ribasso, per un totale di € 469.388,30 Iva esclusa;

- la procedura di gara è così codificata: CIG n.9530554DF3 – Numero Gara 8835374;

- con determinazione del Responsabile della CUC n. 2844 del 6 dicembre 2022, è stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa modulistica per

procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 2646/2022;

- il bando/disciplinare di gara redatto in base alle indicazioni di cui sopra, unitamente alla modulistica a corredo della documentazione stessa, veniva pubblicato, ai sensi di legge, sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line - Bandi di gara e contratti, dal 6 dicembre 2022 alle ore 12,00 del 23 dicembre 2022 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 29105);
- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 17 gennaio 2023, la migliore offerta è risultata quella della ditta: **SILCO S.R.L.** con sede legale in Via Carl Marx n. 171/2 – 00137 Roma, con un ribasso del 16,666%, come risulta dal relativo verbale;
- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio;
- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la predetta ditta, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: matricola INPS n. 7072036500, INAIL n. 20302584 43 – codice cassa edile Potenza: PZ00; matricola azienda 10829 - codice cassa edile Roma: RM00; matricola azienda 58211 - codice cassa edile Ascoli Piceno: AP00; matricola azienda AP 090868;
- la ditta SILCO S.R.L. è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 per la classifica adeguata ai lavori da svolgere e intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG10 al 100%;

- che è pervenuta comunicazioni antimafia dalla Prefettura di Roma in data 20 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 22 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;
- con determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 357 del 15 febbraio 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta **SILCO S.R.L.** per l'importo di euro 398.879,98 di cui euro 352.558,53 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 16,666% sull'importo a base di gara di euro 423.066,85) ed euro € 19.321,45 per oneri della sicurezza e lavori in economia di euro 27.000,00 non soggetti, oltre IVA;
- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 16 febbraio 2023;
- l'avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma Tutto Gare il 16 febbraio 2023 e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (id. 31453);
- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;
- con determinazione n. 414 del 24 febbraio 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore della ditta **SILCO S.R.L.**;
- l’Appaltatore ha presentato in data 8 marzo 2023, ai sensi dell’art.1, comma

1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi", in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che il RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e l'appaltatore concordano e danno atto, che sussistono le condizioni per l'immediata cantierabilità dei lavori;

- ai fini del presente contratto, il dott. Gerardo Marcello Brindisi, quale Rappresentante Legale della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **SILCO S.R.L.**, con sede legale in Viale Carl Marx n. 171/2 – 00137 Roma, d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori per "Interventi di riqualificazione del centro storico – Piazza Marcolini" in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all'offerta tecnica ed economica presentata.

L'Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello

svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D:L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'importo totale contrattuale ammonta ad euro **398.879,98** (euro trecentonovantottomilaottocentosettantanove virgola novantotto centesimi) di cui euro 352.558,53 per lavori a misura, al netto del ribasso del 16,666% ed euro € 19.321,45 per oneri della sicurezza e lavori in economia di euro 27.000,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- 1) Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Elenco prezzi unitari;
- 4) Computo metrico estimativo dei lavori;
- 5) Analisi prezzi;
- 6) Rilievo fotografico Piazza Marcolini e stele fontana;
- 7) Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico;
- 8) Relazione specialistica opere impiantistiche;

- 9) Relazione Criteri Ambientali Minimi - CAM;
- 10) Report di Analisi dell'Adattabilità Ambientale;
- 11) Piano di gestione dei rifiuti;
- 12) Relazione tecnica di verifica apparati radicali lecci;
- 13) Fascicolo indagine GEORADAR;
- 14) Documentazione cisterna interrata;
- 15) Relazione Geologica e Geotecnica;
- 16) Tav. 1 – Tav. 2 -Tav. 3 -Tav. G1 – Tav. G2 – Tav. G3;
- 17) Immagini rendering;
- 18) Fascicolo arredi;
- 19) Schede tecniche materiali;
- 20) Schede tecniche illuminazione;
- 21) Stima Incidenza Manodopera;
- 22) Stima Incidenza Sicurezza Inclusa;
- 23) Stima Oneri sicurezza speciali;
- 24) Fascicolo dell'opera;
- 25) Piano di sicurezza e coordinamento;
- 26) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 27) Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 17 novembre 2022 di approvazione del progetto esecutivo;
- 28) Determinazione a contrattare n. 2646 del 22 novembre 2022 del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- 29) Determinazione n. 2844 del 6 dicembre 2022 del Responsabile della CUC, di avvio della procedura e approvazione del bando/disciplinare di gara;

- 30)** Verbale di gara;
- 31)** Determinazione n. 357 del 15 febbraio 2023 della Dirigente della CUC, di aggiudicazione definitiva;
- 32)** Determinazione n. 414 del 24 febbraio 2023 di del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- 33)** dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli

atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Tempo per l’inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **180 (centottanta)** giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione lavori oggetto di finanziamento.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Dl 77/2021 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel presente contratto per l'ultimazione dei lavori, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In ogni caso il premio di accelerazione sarà riconosciuto entro il limite massimo corrispondente ad una riduzione di n. 4. giorni rispetto al termine indicato nel presente contratto per l'ultimazione dei

lavori per evitare che eccessive accelerazioni si riverberino negativamente sulla sicurezza dei lavoratori e la qualità delle lavorazioni. Il premio di accelerazione potrà in ogni caso essere riconosciuto solo e nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti nel momento immediatamente successivo all'approvazione del certificato di collaudo in cui andrà eventualmente riconosciuto il premio stesso.

Art. 4 – Penali e penali per inadempimenti relativi al PNRR

1) Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016).

2) Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3) In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova

esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

4) L'importo complessivo delle penali sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

5) L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6) In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara di cui all'art. 47, comma 3 e 3 bis del DL 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 6 del medesimo DL.

(In caso di operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti)

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 DI 77/2021 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, PNC e altri fondi Europei; L'inadempimento dell'obbligo, in caso di aggiudicazione dell'appalto e di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, rilevato prima della sottoscrizione del contratto determina l'annullamento dell'aggiudicazione, se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto si applicheranno le penali previste. Le Penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e

proporzionali rispetto all'importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, come segue: per ogni violazione relativa all'inadempimento di ciascuno dei commi 2, 3, 3-bis, 4 dell'Art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i , si applicherà un penale in euro compresa fra un valore minimo, corrispondente allo 0,6‰ (ZEROVIRGOLASEIPERMILLE) dell'Importo di aggiudicazione/di contratto, e valore massimo corrispondente all'1‰ (UNOPERMILLE) dell'Importo di aggiudicazione/di contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura e in parte in economia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al D.M. n. 49 del 7/03/2018.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di avere un numero di dipendenti pari a 9 (nove) e pertanto non trovano applicazione le penali relative al

mancato rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 richiamati anche nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell'elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori;
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori (come da piano di gestione dei rifiuti allegato al progetto esecutivo);
- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello delle dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza con tutte le indicazioni dettate dal Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto;
- le spese per produrre l' As-Built dell'intero intervento da produrre in formato dwg e pdf con particolare attenzione alla rappresentazione di tutti i sottoservizi realizzati con indicazione delle misure planimetriche e delle profondità di posa;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;
- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all'Appaltatore;
- i tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso al cantiere per l'impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi, per abbattimento di piante e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM n. 123 del 12/03/2004);
- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14.11.2001 nonché della D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;
- l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;
- l'obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni. L'Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti

e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, escluse solo le riparazioni di quei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.

- il pieno rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- l'onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il danneggiamento degli alberi presenti nell'area di cantiere, sia a livello di apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potrà essere utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovrà essere protetto idoneamente nel caso i mezzi di cantiere lo possano danneggiare e scalfire.

- l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, fornendo il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati e produrre copia del subcontratto sottoscritto digitalmente dalle parti.

- trattandosi di cantiere attivato per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati in accordo al bando PNRR ricadenti nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Regime 2 dovranno essere gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia Europea, declinati nella scheda n. 5 della Guida

Operativa del principio DNSH nella revisione del 21 Dicembre 2021, che si riporta in allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Durante la realizzazione dell'opera, inoltre, è necessario che venga garantita la tracciabilità e la reperibilità di tutta la documentazione necessaria, atta a dimostrare il raggiungimento dei requisiti DNSH, con particolare riferimento a quanto riportato nella Lista di Controllo (Check List 5) riferita specificatamente alla scheda di cui sopra per la parte sia ex-Ante che ex-Post.

Art. 9 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza".

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella figura del Geom. Francesco Pergolesi che ha redatto il PSC e relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto. L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008 è riportata nell'apposito elaborato.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente,

pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 11 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore pagamenti in rate di acconto dell'importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello 0,50%, corrispondente alla somma del credito dovuto all'Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a € 100.000,00 (centomila/00) al netto del ribasso contrattuale e dell'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati.

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dall'art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

In caso di irregolarità contributive segnalate all'Amministrazione appaltante da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro, competente per territorio, e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n. 25/1995, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26.

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell'Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% . Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, di importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto dall'ultimo stato di avanzamento lavori, dell'importo a saldo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria

relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione di detto certificato.

L'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza rimane quello stabilito all'Art. 1 del presente contratto, anche se l'importo finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all'art. 12 del presente contratto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credit Agricole Italia S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore.

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore a titolo di anticipazione di una somma pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP ancorchè in pendenza della stipula del contratto in caso di consegna sotto riserva di legge ex art. 91, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 13 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m. e i. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto dichiarerà l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 33.239,00 (euro trentatremiladuecentotrentanove virgola zero centesimi), mediante polizza fidejussoria n. VH035386/DE della Società Versicherung AG – emessa in formato digitale in data 9 marzo 2023.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata telematicamente dell'importo di € 4.694,00 (euro quattromilaseicentonovantaquattro virgola zero centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1 deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma assicurata alla Partita 2 (opere preesistenti) dovrà essere pari ad € 300.000,00 alla Partita 3 (demolizione e sgombero) dovrà essere pari ad € 50.000,00 (schema tipo 2.3 D.M. 123/2004 e relativa scheda tecnica). Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovrà essere pari ad € 1.500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004). Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie

Le predette polizze assicurative, ad esclusione della CAR, devono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante ed è prestata nell'assoluto rispetto delle norme

di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010.

Art. 18 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

Art. 19 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR

Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell'ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il

calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 20 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Art. 21 – Subappalto

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto nella misura del 49,99% per le lavorazioni riconducibile alla categoria prevalente OG3 nonché di subappaltare al 100% le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG10.

I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21

della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 42, 43 e 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano potrà risolvere il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto .

Art. 23 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto, così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 25 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 26 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso

contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 27 – Clausola sociale

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 28 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

Art. 30 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi

senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 31 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- SILCO S.R.L. - P.Iva n. 02011380769;
- COMUNE DI FANO - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 3 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

Art 3bis - Revisione dei Prezzi ed adeguamento del corrispettivo
Aggiornamento dei prezzi ex Art.26,commi 2 e 3 del DL n.50/2022;

Art. 4 – Penali e penali per inadempimenti relativi al PNRR;

Art. 8 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;

Art. 9 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza;

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale;

Art. 13 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 19 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;

Art. 21 – Subappalto;

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa;

Art. 23 – Risoluzione del contratto e controversie;

Art. 27 – Clausola sociale;

Art. 28 – Trattamento dati personali;

Art. 30 – Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 35 pagine intere a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

Dott. ing. Federico Fabbri

LA DITTA

Dott. Gerardo Marcello Brindisi

Il Segretario Generale del Comune di Fano: ***Dott. Stefano Morganti***

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)